

COMUNE DI MARONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 18/20 -DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI E SCADENZE PAGAMENTO

L'anno **2020** il giorno **Trenta** del mese di **Ottobre** con inizio alle **20:30** in modalità videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**
Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
RINALDI ALESSIO		Presente
ZANOTTI MAURO		Presente
NICHETTI SERENA		Presente
GHITTI MARCO		Presente
GUERINI GIULIA		Presente
TOMASI ALESSANDRO		Presente
BONTEMPI ENRICA		Presente
TOLOTTI FABIO		Presente
CRISTINI GIOVANNI		Presente
PEZZOTTI IGOR		Presente
ZANOTTI GIOVANNI		Presente
TURELLI RAOUL		Assente
RIVA EMANUELE		Presente

Totale presenti **12** Totale Assenti **1**

Assiste il Segretario comunale **Dott. Giovanni Stanzione**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **ALESSIO RINALDI - SINDACO** .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Marone applica la TARI, tassa sui rifiuti, così come disciplinata dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità_ 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamata la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) *L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ..."*;
- b) *L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;
- c) *L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 " Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*
- d) *D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:*
 - *c. 2 "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*
 - *c. 4 "Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020"*
 - *c. 5 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- e) *art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio") rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", c. 1 che stabilisce "Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*
- f) *art. 106, comma 3-bis del DL 34/20 che differisce al 30/09/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2020/2022;*
- g) *Decreto del Ministro dell'Interno 30/09/2020 che differisce ulteriormente al 31/10/2020 il termine per*

l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Ricordato l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Richiamata la delibera ARERA n. 443/2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Vista la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate;

Preso atto della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Atteso che la delibera dell'autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi acuendo le criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

Preso altresì atto:

- che il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse che lo caratterizzano, ha fatto emergere, soprattutto in questa fase di prima applicazione, diffuse difficoltà da parte del soggetto gestore, nella corretta quantificazione economica dei costi del servizio in base ai nuovi criteri, e nell'elaborazione di quanto richiesto dall'autorità;
- che, tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative determinate in seguito all'emergenza sanitaria legata al COVID-19;
- che ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione dei Piani Economico Finanziari e che, pertanto, ad oggi il Comune di Marone non dispone di un Piano Economico Finanziario che costituisce presupposto indispensabile per la determinazione della Tariffe 2020;
- che ad oggi, nelle more della compiuta definizione degli atti alla base della determinazione del PEF secondo le specifiche dettate dall'Autorità nei vari provvedimenti succedutosi, non è possibile procedere alla definizione del PEF validato rispettando le scadenze poste dalle norme richiamate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 che si riporta *integralmente*: "5. *I comuni possono, in deroga all'[articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*".

Dato atto che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

Richiamata la propria delibera di CC n. 7 del 06/03/2019 di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l'anno 2019;

Richiamata, inoltre, la delibera ARERA n.158 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che interviene definendo, tra l'altro, un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Dato atto inoltre che la metodologia prevista nella deliberazione sopra richiamata per la quantificazione delle riduzioni risulta, qualora l'amministrazione opti per l'approvazione delle Tariffe 2019, di difficile, se non impossibile, applicazione;

Preso atto che le agevolazioni previste nella deliberazione dell'Autorità si traducono in interventi di riduzione della quota della tariffa che dovranno essere quantificate da parte dell'amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n.158/2020 citata utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli

EE.LL. in merito alla definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l'art.1 comma 660 della legge 147/2013;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del *lockdown* imposto dal Governo e dalla Regione Lombardia;

Richiamato il regolamento TARI approvato con delibera di CC n. 20 dell'08/09/2014, come modificato da delibera di CC n. 36 del 30/10/2020 che prevede all'art. 47 bis la possibilità per l'Ente di istituire agevolazioni tariffarie e che testualmente recita:

"Articolo 47 bis - AGEVOLAZIONI

L'Ente, in situazioni di particolare gravità quali: calamità naturali - emergenze sanitarie – crisi economiche, ha la facoltà di istituire specifiche agevolazioni purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo."

Ritenuto di conseguenza, in analogia alla delibera n.158/2020 dell'Autorità, di individuare le seguenti categorie di utenze non domestiche e le relative percentuali di riduzioni:

- ATTIVITA' SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica puntuale dei codici ATECO primari) - Riduzione del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile;
- ATTIVITA' NON SOGGETTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica puntuale dei codici ATECO primari) – Riduzione del 15% sulla quota fissa e sulla quota variabile;

Ritenuto di escludere dall'agevolazione le utenze non domestiche aventi i seguenti codici ATECO primari:

- 10.13 (Produzione di prodotti a base di carne);
- 10.41.1 (Produzione di olio d'oliva da olive prevalentemente non di produzione propria);
- 10.71.1 (Produzione di prodotti di panetteria freschi);
- 47.11 – 47.11.4 – 47.29.9 (Supermercati – Minimarket e altri esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non);
- 47.73.1(Farmacie);
- 52.21.1(Gestione di infrastrutture ferroviarie);
- 64.19.1(Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali);
- 66.19.4 - 53.1 (Attività di Bancoposta e servizi postali);
- 71. (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche)
- 86. (Assistenza sanitaria);
- 87.1 (Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani);
- 96.3 (Servizi di pompe funebri e attività connesse);
- (Uffici pubblici);
- (Attività che, nonostante fossero soggette alla sospensione, hanno ottenuto deroga allo svolgimento dell'attività);
- (Attività non attive nel periodo di lock down);

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor gettito, a titolo di TARI, stimato in € 14.000,00.= e che tale mancato introito sarà oggetto di variazione al bilancio di previsione 2020 la cui approvazione è prevista dall'ordine del giorno della seduta consiliare odierna;

Udito l'intervento del Sindaco nonché le precisazioni da parte della Responsabile dell'area amministrativo-contabile, Carla Agostinelli in merito al parere espresso;

Preso atto del parere preventivo di regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell'azione amministrativa espresso per quanto di competenza dal Responsabile dell'area amministrativo-contabile, ai sensi dell'art.147/bis, D.Lgs. 267/2000, come integrato dal D.L.174/2012, convertito con legge 213/2012;

Con voti unanimi favorevoli palesemente legalmente espressi da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come consentito dal c. 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020;
- 3) di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella per le banche e per gli istituti di credito;
- 4) di prevedere e approvare per l'anno 2020, stante l'emergenza sanitaria in atto, le seguenti agevolazioni per le utenze NON domestiche:
 - ATTIVITA' SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica puntuale dei codici ATECO primari) - Riduzione del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile;
 - ATTIVITA' NON SOGGETTE A SOSPENSIONE PER DPCM (individuate con verifica puntuale dei codici ATECO primari) – Riduzione del 15% sulla quota fissa e sulla quota variabile;
- 5) di escludere dalle agevolazioni suddette le utenze non domestiche aventi i seguenti codici ATECO primari:
 - 10.13 (Produzione di prodotti a base di carne);
 - 10.41.1 (Produzione di olio d'oliva da olive prevalentemente non di produzione propria);
 - 10.71.1 (Produzione di prodotti di panetteria freschi);
 - 47.11 – 47.11.4 – 47.29.9 (Supermercati – Minimarket e altri esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non);
 - 47.73.1 (Farmacie);
 - 52.21.1 (Gestione di infrastrutture ferroviarie);
 - 64.19.1 (Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali);
 - 66.19.4 - 53.1 (Attività di Bancoposta e servizi postali);
 - 71. (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche)
 - 86. (Assistenza sanitaria);
 - 87.1 (Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani);
 - 96.3 (Servizi di pompe funebri e attività connesse);
 - (Uffici pubblici);
 - (Attività che, nonostante fossero soggette alla sospensione, hanno ottenuto deroga allo svolgimento dell'attività);
 - (Attività non attive nel periodo di lock down);
- 6) di dare corso, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia;
- 8) di dare atto che le scadenze di versamento per l'anno 2020, sono le seguenti:
 - 1° rata entro il 16/12/2020
 - 2° rata entro il 16/03/2021
- 9) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole eseguita per appello nominale,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento con voti unanimi favorevoli palesemente e legalmente espressi da n.12 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N.B. per quanto non riportato nel presente verbale si rimanda alla registrazione della seduta reperibile sull'home page del Comune di Marone – www.comune.marone.bs.it nella sezione “sedute consiglio comunale in streaming” selezionando “archivio”, nonché alla trascrizione integrale del parlato depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

**VISTO PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)

La sottoscritta Carla Agostinelli – Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile appone il visto di regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell'azione amministrativa della suesposta proposta di deliberazione precisando che, poiché le agevolazioni deliberate ricadono nelle previsioni dell'art. 59 del D.L. 34/2020, dovranno essere attivate tutte le procedure relative alla normativa sugli aiuti di Stato affinché le Aziende possano usufruirne.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
f.to digitalmente Carla Agostinelli

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to digitalmente Sig. Alessio Rinaldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott. Giovanni Stanzione

=====

O Divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Stanzione